

## **MEDIACONTECH S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via San Martino 19  
Capitale sociale versato € 9.447.849,03  
Codice fiscale e numero di iscrizione  
nel Registro delle Imprese di Milano 04500270014  
Partita I.V.A. n. 04500270014

### **Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11:00 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

- 1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; esame di situazione patrimoniale aggiornata della società, anche per gli effetti di cui all'art. 2446, secondo comma, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa retribuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*\*\*

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale pari ad Euro 9.447.849,03 è diviso in numero 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi tutte diritto di voto.

#### **Intervento in assemblea e voto**

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato - di seguito, per brevità "TUF"):

– ai sensi dell’art. 83-*sexies* TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 16 giugno 2016 (c.d. *record date*) (ossia, il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall’intermediario siano pervenute alla Società almeno entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

– ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società e presso la sede legale. Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 02 34594900;

– la delega può essere fatta pervenire alla Società mediante invio - a mezzo raccomandata A/R - presso la sede legale (Milano, Via San Martino 19), all’attenzione dell’Ufficio Affari Societari, con riferimento “Delega di Voto – Assemblea 27 giugno / 21 luglio 2016” o notificata mediante invio della stessa, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it)

sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell’originale, una copia, anche su supporto informatico, della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante;

– per la presente Assemblea la società non si avvale, ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di porre domande**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro tre giorni dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 giugno 2016, mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it).

Oltre alla domanda, alla società deve pervenire la comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio al 16 giugno 2016 indirizzata a [mediacontech@pecserviziotitoli.it](mailto:mediacontech@pecserviziotitoli.it); la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, fatta salva la verifica della loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. E' fatta precisazione che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'articolo 126-bis TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno; la domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate firmate in originale presso la Sede Sociale (all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante lettera raccomandata inviata alla sede sociale o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it); l'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [mediacontech@pecserviziotitoli.it](mailto:mediacontech@pecserviziotitoli.it).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di

pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quella ex art. 125-ter, comma 1, TUF).

### **Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Per quanto concerne modalità e termini per l'elezione delle cariche sociali, lo Statuto Sociale prevede:

#### Consiglio di Amministrazione

*Articolo 12: “La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter d. lgs. 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.*

*Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.*

*L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.*

*Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").*

*La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.*

*Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.*

*Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.*

*Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.*

*Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ogni lista, inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di*

*comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.*

*Le liste inoltre contengono, anche in allegato:*

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;*
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;*
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;*
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.*

*Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.*

*Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.*

*In caso di consiglio di più di sette membri, qualora in applicazione delle regole che precedono risultasse eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in parziale deroga alla procedura prevista dai commi precedenti, risulterà eletto, in sostituzione dell'ultimo candidato della Lista di Maggioranza che non sia Amministratore Indipendente ex*

*art. 147-ter e che risulterebbe eletto secondo le regole che precedono, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Maggioranza.*

*Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.*

*Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.*

*In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11.*

*Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.*

*In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e del rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.*

*Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge. E' eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza*

*o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.*

*I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.”*

#### Collegio Sindacale

*Articolo 20: “Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 148 comma 1bis d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall’entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore.*

*I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intera durata dell’incarico.*

*I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa consistono nella fornitura di servizi per la produzione e la gestione di contenuti per il mercato dei media e delle imprese.*

*Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.*

*La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell’Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.*



*Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.*

*Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.*

*Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.*

*Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.*

*Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che, considerando sia la sezione Sindaci effettivi, sia la sezione Sindaci supplenti, contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.*

*I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.*

*Le liste inoltre contengono, anche in allegato:*

*(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;*

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza

*al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.*

*In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.*

*Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.*

*In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.*

*Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.*

*Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.*

*L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.”*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-septies del Regolamento Emittenti e dalla Delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016, si segnala che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è pari al 2,5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni ed è determinata avendo riguardo alle azioni che

risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. Le suddette comunicazioni possono essere prodotte anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente e trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [mediacontech@pecserviziotitoli.it](mailto:mediacontech@pecserviziotitoli.it). Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presenteranno, dovranno essere depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via San Martino 19, ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it). Poiché detto termine scade in un giorno festivo (2 giugno 2016), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato alle ore 13 del primo giorno lavorativo non festivo successivo, e pertanto del 3 giugno 2016.

Per quanto concerne le liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, nel caso in cui alla data sopra indicata sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia ai sensi della disciplina vigente. In tal caso possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la predetta quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. Poiché anche tale ultimo termine scade in un giorno festivo (5 giugno 2016), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato alle ore 13 del primo giorno lavorativo non festivo successivo, e pertanto del 6 giugno 2016.

E' comunque fatta salva ogni diversa disciplina imposta da norme imperative applicabili.

\* \* \* \* \*

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti presso la sede sociale in Milano, Via San Martino 19 (dalle ore 9 alle ore 13, nonché dalle ore 14 alle ore 18 dei giorni feriali), ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it).

I seguenti documenti verranno messi a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it), sul sito di stoccaggio autorizzato IInfo [www.iinfo.it](http://www.iinfo.it) e mediante deposito presso la sede legale della Società:

- le relazioni di cui all'art. 125-ter TUF;
- la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ex art.74 Regolamento Emittenti ed ex art. 2446 c.c. con le osservazioni dell'organo di controllo;
- la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter TUF;

- le liste dei candidati alle cariche per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale depositate dai soci, corredate della documentazione prevista dalle disposizioni statutarie, normative e regolamentari vigenti;

La relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione e la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari sono già a disposizione sul sito internet della Società [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it), sul sito di stoccaggio autorizzato IInfo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e presso la sede legale.

Si precisa, inoltre, che almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sarà depositata presso la sede della Società.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dei documenti sopra indicati.

Milano, 17 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Spada